Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero **231**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 24 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 17 luglio 1981.
Prima variazione al bilancio di previsione del fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio 1981. Pag. 5535

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1198.**
Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Oderzo. Pag. 5536

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1199.**
Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Modica. Pag. 5536

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1200.**
Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Sora. Pag. 5536

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1201.**
Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Orvieto. Pag. 5536

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1202.**
Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile di Voghera. Pag. 5536

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1203.**
Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Caltagirone . . . . Pag. 5537

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1204.**
Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Castrovillari . . . . Pag. 5537

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della marina mercantile: Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Arma di Taggia. Pag. 5537

Ministero della sanità: Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale Fonte Argentina . . . . Pag. 5537

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti della Filati industriali S.p.a. in Villacidro. Pag. 5537
Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Consorzio interprovinciale produttori latte della provincia di Treviso e Venezia», in Venezia-Mestre. Pag. 5537

Ministero del tesoro:
Trasferimento dei beni ubicati nella regione Friuli-Venezia Giulia, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo . . . Pag. 5537
Trasferimento dei beni ubicati nella regione Friuli-Venezia Giulia appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali . . . . Pag. 5537

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 5538

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso, per esami, a sessantadue posti di vice direttore, livello 7°, ex parametro 190, nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena . . . . Pag. 5539

Ministero delle finanze:
Integrazione del bando del concorso speciale pubblico, per esami, a centoventicinque posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso della amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma . . . . Pag. 5542
Integrazione del bando del concorso speciale pubblico, per esami, a centoquindici posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Milano. Pag. 5543

Ufficio medico provinciale di Agrigento: Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento della sede farmaceutica vacante nel comune di Lampedusa e Linosa. Pag. 5543

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1981, n. **18.**

Intepretazione dell'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1981, n. 12, concernente integrazione all'art. 9 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 - Norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia . . . . . Pag. 5543

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1981, n. **19.**

Contributo straordinario al comune di Dalmine per intervento di emergenza di edilizia economica e popolare. Pag. 5543

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1981, n. **20.**

Provvedimenti per l'occupazione giovanile, istituzione delle graduatorie uniche regionali . . . . . Pag. 5544

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1981, n. **21.**

Contributi ai bacini di trasporto di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10 . . . . Pag. 5545

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1981, n. **22.**

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della regione Lombardia per l'anno finanziario 1981 . Pag. 5546

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. **23.**

Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52, e successive modificazioni - Disposizioni transitorie e avvio procedure riordino deleghe ad enti infraregionali . . . . Pag. 5546

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1981, n. **24.**

Modifica alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15: « Disciplina del sistema informativo regionale » . Pag. 5547

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1981, n. **16.**

Contributo della regione Abruzzo alla valorizzazione di insigni monumenti nel comune di Pescina (L'Aquila). Pag. 5548

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 231 DEL 24 AGOSTO 1981:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 11 marzo 1981.

Metodi ufficiali di analisi per il controllo della composizione di taluni tipi di zucchero destinati alla alimentazione umana.

(1990)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 luglio 1981.

Prima variazione al bilancio di previsione del fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio 1981.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la istituzione del Fondo per la mobilità della manodopera;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il proprio decreto del 15 gennaio 1981, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione del « Fondo per la mobilità della manodopera » per l'esercizio finanziario 1981;

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato la quale stabilisce all'art. 24 il finanziamento della complessiva somma di lire 130 miliardi per lo svolgimento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze statali indicate negli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di cui lire 100 miliardi da porre a carico del Fondo per la riconversione e la ristrutturazione industriale;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, concernente l'approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1981 nella quale è stato previsto uno stanziamento di lire 13 miliardi nel cap. 8056 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'art. 18 della citata legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Considerato che il predetto finanziamento costituisce fonte di entrata del Fondo per la mobilità della manodopera per il corrente esercizio finanziario unitamente a quello di lire 100 miliardi disposto dall'art. 24 della citata legge finanziaria;

Considerato che per l'esercizio finanziario 1980 per la gestione del citato Fondo è stato accertato un avanzo definitivo di amministrazione di L. 5.176.620.795 anzichè di quello presunto di L. 4.200.000.000 già utilizzato nel bilancio di previsione del corrente esercizio, per cui occorre acquisire un ulteriore entrata di L. 976.620.795;

Accertata inoltre la necessità di modificare la denominazione del cap. 1201 per consentire gli interventi in favore dei lavoratori utilizzati nei lavori di ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata previsti dall'articolo unico della legge 18 aprile 1981, n. 140, nonchè del cap. 5102 per consentire l'accertamento dell'entrata di lire 100 miliardi ai sensi della legge finanziaria 1981;

Decreta:

Al bilancio di previsione del « Fondo per la mobilità della manodopera » per l'esercizio finanziario 1980 vengono apportate le seguenti variazioni:

Art. 1.

La denominazione del capitolo di bilancio 1201 è così integrata: « nonchè per il pagamento delle spese di vitto ed alloggio e per l'erogazione delle indennità di prima sistemazione e dell'indennità integrativa in favore dei lavoratori che trovano occupazione in comuni diversi da quelli di residenza per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'articolo unico della legge 18 aprile 1981, n. 140 ». La denominazione del cap. 5102 dell'entrata è così integrata: « nonchè ai sensi dell'art. 24 della legge 30 marzo 1981, n. 119 ».

Art. 2.

ENTRATE

In aumento:

Integrazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1980	L.	976.620.795
Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
Cap. 5101. — Versamenti a carico del bilancio dello Stato (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	L.	13.000.000.000
Cap. 5102. — Versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (art. 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nonchè art. 24 della legge 30 marzo 1981, n. 119)	»	100.000.000.000
Totale entrate . . .	L.	113.976.620.795

SPESE

In aumento:

Cap. 1201. — Indennità di nuova sistemazione e di rimborso delle spese di trasporto del mobilio e delle spese di viaggio dei lavoratori e delle rispettive famiglie (art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675), nonchè per il pagamento delle spese di vitto ed alloggio e per l'erogazione delle indennità di prima sistemazione e dell'indennità integrativa in favore dei lavoratori che trovano occupazione in comuni diversi da quelli di residenza per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata ai sensi dell'articolo unico della legge 18 aprile 1981, n. 140	L.	976.620.795

Cap. 1401. — Spese per istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lettera *d*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . .	L.	3.000.000.000
Cap. 1402. — Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica o cooperativa con i paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . .	»	1.000.000.000
Cap. 1403. — Spese per attività di studio, ricerca e documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . .	»	4.000.000.000
Cap. 1405. — Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio totale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *h*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	»	2.000.000.000
Cap. 1406. — Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione o riconversione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675	»	100.000.000.000
Cap. 1407. — Spese per il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (art. 18, lettera *i*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	»	3.000.000.000
Totale a pareggio . .	L.	113.976.620.795

Roma, addì 17 luglio 1981

Il Ministro: DI GIESI

(5064)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1198**.

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Oderzo.

N. 1198. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Oderzo (Treviso), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 260

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1199**.

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Modica.

N. 1199. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Modica (Ragusa), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Modica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 262

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1200**.

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Sora.

N. 1200. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Sora (Frosinone), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Sora.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 263

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1201**.

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Orvieto.

N. 1201. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Orvieto (Terni), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Orvieto.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 261

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1202**.

Istituzione di una sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile di Voghera.

N. 1202. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituita in Voghera (Pavia), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, una sezione per geometri presso il locale istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 254

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1203.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Caltagirone.

N. 1203. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Caltagirone (Catania), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Caltagirone.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 258

DECRETO 20 agosto 1980, n. **1204.**

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Castrovillari.

N. 1204. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Castrovillari (Cosenza), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Castrovillari.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 259

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Rettifica di decreto concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Arma di Taggia.

Con decreto 26 giugno 1981, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stato rettificato nella superficie il precedente provvedimento interministeriale del 24 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 12 dicembre 1974, nel senso che l'area, sita in Arma di Taggia (Imperia), esclusa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato ha in effetti una superficie di mq 1.300 ed è riportata in catasto dal comune di Arma di Taggia al foglio n. 30, particella n. 1615.

(4945)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale Fonte Argentina

Con decreto ministeriale 5 agosto 1981, n. 2131, la società Nuova Fonte Argentina, in Castelnuovo Calcea (Asti), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale denominata Fonte Argentina, di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1963, n. 808, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei nuovi bollini.

(5005)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filati industriali S.p.a. in Villacidro.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filati industriali S.p.a. di Villacidro (Cagliari) è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5065)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio interprovinciale produttori latte della provincia di Treviso e Venezia », in Venezia-Mestre.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1981, i poteri conferiti al dott. Roberto Gazzola, commissario governativo della società cooperativa « Consorzio interprovinciale produttori latte della provincia di Treviso e di Venezia - Società cooperativa a r.l. », in Venezia-Mestre, sono prorogati fino al 19 novembre 1981.

(5000)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Friuli-Venezia Giulia, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Con decreto 20 maggio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Trieste, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, allocati nell'immobile assunto in locazione nel citato comune e adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4765)

Trasferimento dei beni ubicati nella regione Friuli-Venezia Giulia appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Con decreto 20 maggio 1981 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, allocati negli immobili assunti in locazione adibiti a compiti di assistenza sanitaria.

Delle operazioni di trasferimento è incaricato il commissario liquidatore della suddetta gestione.

(4763)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 20 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1237,55	1237,55	1237,70	1237,55	1237,50	1232,75	1237,45	1237,55	1237,55	1237,55
Dollaro canadese	1023 —	1023 —	1023 —	1023 —	1023,28	1023 —	1022,75	1023 —	1023 —	1023 —
Marco germanico	498,33	498,33	499 —	498,33	498,30	499,50	498,10	498,33	498,33	498,35
Fiorino olandese	448,80	448,80	449 —	448,80	448,53	448,70	449,10	448,80	448,80	448,80
Franco belga	30,723	30,723	30,68	30,723	30,78	30,70	30,82	30,723	30,723	30,70
Franco francese	208,47	208,47	209,50	208,47	208,70	208,20	208,50	208,47	208,47	208,45
Lira sterlina	2287 —	2287 —	2292 —	2287 —	2286,28	2302,50	2288 —	2287 —	2287 —	2287 —
Lira irlandese	1817,50	1817,50	1822 —	1817,50	1820,36	—	1822 —	1817,50	1817,50	—
Corona danese	158,85	158,85	158,58	158,85	158,47	158,60	158,75	158,85	158,85	158,65
Corona norvegese	201,28	201,28	201,50	201,28	201,12	201,30	201,50	201,28	201,28	201,30
Corona svedese	234,98	234,98	235,40	234,98	234,95	234,95	235,40	234,98	234,98	234,95
Franco svizzero	572,54	572,54	573 —	572,54	572,17	572,95	572,50	572,54	572,54	572,55
Scellino austriaco	70,92	70,92	71 —	70,92	71,13	70,90	70,80	70,92	70,92	70,90
Escudo portoghese	18,70	18,70	18,65	18,70	18,72	18,65	18,25	18,70	18,70	18,70
Peseta spagnola	12,435	12,435	12,45	12,435	12,43	12,40	12,4550	12,435	12,435	12,45
Yen giapponese	5,387	5,387	5,40	5,387	5,38	5,39	5,394	5,387	5,387	5,38

Media dei titoli del 20 agosto 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	39,825
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,250
» 5,50 % » » 1968-83	83,950
» 5,50 % » » 1969-84	80,050
» 6 % » » 1970-85	76,550
» 6 % » » 1971-86	70,175
» 6 % » » 1972-87	70,800
» 9 % » » 1975-90	70,800
» 9 % » » 1976-91	72,375
» 10 % » » 1977-92	77,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	93,400
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,425
» » » » 1-12-1979/81	99,050
» » » » 1- 1-1980/82	99,275
» » » » 1- 3-1980/82	98,350
» » » » 1- 5-1979/82	97,650
» » » » 1- 5-1980/82	97,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1980/82	97,950
» » » » 1- 7-1979/82	98,075
» » » » 1- 7-1980/82	98,275
» » » » 1- 8-1980/82	98,675
» » » » 1-10-1979/82	97,050
» » » » 1-10-1980/82	97,550
» » » » 1-12-1980/82	98,375
» » » » 1- 1-1980/83	98,125
» » » » 1-10-1980/83	98,925
» » » » 1- 3-1981/84	97,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,025
» » » 12 % 1- 4-1982	95,450
» » » 15 % 1- 1-1983	94,800
» » » 12 % 1-10-1983	86,025
» » » 12 % 1- 1-1984	84,475
» » » 12 % 1- 4-1984	84,200
» » » 12 % 1-10-1984	83,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1237,50
Dollaro canadese	1022,875
Marco germanico	498,215
Fiorino olandese	448,95
Franco belga	30,771
Franco francese	208,485
Lira sterlina	2287,50
Lira irlandese	1819,75
Corona danese	158,70
Corona norvegese	201,39
Corona svedese	235,19
Franco svizzero	572,52
Scellino austriaco	70,86
Escudo portoghese	18,475
Peseta spagnola	12,445
Yen giapponese	5,39

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a sessantadue posti di vice direttore, livello 7°, ex parametro 190, nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, numero 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, di delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendnti statali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1076, sulla equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche;

Vista la legge 30 giugno 1972, n. 748, relativa alla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1975, registro n. 2, foglio n. 117, col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Atteso che risultano disponibili, nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria, sessantadue posti da conferire mediante pubblico concorso alla qualifica di vice direttore in prova, livello settimo (ex parametro 190);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sessantadue posti di vice direttore in prova, livello settimo (ex parametro 190), nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dei predetti posti, dieci sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione — con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili — con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente; sono ammessi anche, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 gennaio 1951, n. 62, gli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie, la cui nomina è limitata a tre posti;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio, ed avere statura non inferiore a m 1,60;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) di avere statura non inferiore a m 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali sono impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso l'aula magna dell'Antonianum, sita in viale Manzoni n. 1, alle ore 8 dei giorni 5 e 6 novembre 1981.

Esse avranno per oggetto:

1) diritto e procedura penale;

2) diritto amministrativo.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) diritto civile, con particolare riguardo ai diritti delle persone e delle obbligazioni;

2) ordinamento degli istituti di prevenzione e di pena;

3) nozioni di criminologia;

4) legislazione relativa ai tribunali per i minorenni e alla prevenzione della delinquenza minorile;

5) nozioni di psicologia generale, di psicologia e di psicopatologia dell'età evolutiva;

6) nozioni di legislazione sociale del lavoro con riferimento alla igiene e alla sicurezza sul lavoro;

7) nozioni di contabilità di Stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità carceraria;

8) statistica, con particolare riguardo alle statistiche penitenziarie.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nello ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento; nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale dovrà essere presentato il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'anno-

tazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a m 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e deve contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego in cui è stato assunto.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita decadrà dal diritto alla nomina in prova;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1933, n. 704, (anche se negativa) circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottoufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (esercito ed aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 7;

4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 7.

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati vice direttore in prova (parametro 190), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1981

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1981
Registro n. 32 *Giustizia, foglio n.* 189

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

(*Dati da redigersi a macchina o in stampatello*)

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . (provincia . .), in via . . n. . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sessantadue posti di vice direttore in prova, livello settimo (ex parametro 190), nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando, perché . . . . (2).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito presso . . nell'anno . .,

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure . . (3);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (4);

e) ha statura non inferiore a m 1,60;

f) eventuali condanne penali riportate (5).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) . . . . (6).

Ha preso visione ed è ha conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . (città) . . (provincia) . . via . . . . n. . . (c.ap.) . . numero telefonico . .

Data, . .

Firma (7)
. . . .

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono far seguire, al proprio, anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(5127)

MINISTERO DELLE FINANZE

Integrazione del bando del concorso speciale pubblico, per esami, a centoventicinque posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale n. 155388 del 10 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1981, registro n. 14 Finanze, foglio n. 390, con il quale è stato indetto il concorso speciale pubblico, per esami, a centoventicinque posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma;

Visto l'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 155388 del 10 aprile 1981, concernente la nomina della commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Considerato che, trattandosi di concorso su base regionale, indetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, si rendono applicabili anche le disposizioni di cui all'art. 5, quarto e quinto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, relative alla costituzione delle commissioni dei concorsi speciali regionali;

Ritenuto, pertanto di dover integrare in tal senso il disposto dell'art. 6 del succitato decreto ministeriale n. 155388 del 10 aprile 1981;

Decreta:

L'art. 6 del decreto ministeriale n. 155388 del 10 aprile 1981, con il quale è stato indetto il concorso speciale pubblico, per esami, a centoventicinque posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso della amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Roma, è integrato nel modo seguente:

« Sarà nominata altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1981

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1981
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 328

(5067)

Integrazione del bando del concorso speciale pubblico, per esami, a centoquindici posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici per il centro di servizio di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale n. 155389 del 10 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1981, registro n. 14 Finanze, foglio n. 391, con il quale è stato indetto il concorso speciale pubblico, per esami, a centoquindici posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano;

Visto l'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 155389 del 10 aprile 1981, concernente la nomina della commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Considerato che — trattandosi di concorso su base regionale, indetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702 — si rendono applicabili anche le disposizioni di cui all'art. 5, quarto e quinto comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, relative alla costituzione delle commissioni dei concorsi speciali regionali;

Ritenuto, pertanto di dover integrare in tal senso il disposto dell'art. 6 del succitato decreto ministeriale n. 155389 del 10 aprile 1981;

Decreta:

L'art. 6 del decreto ministeriale n. 155389 del 10 aprile 1981 — con il quale è stato indetto il concorso speciale pubblico, per esami, a centoquindici posti per l'accesso alla seconda qualifica funzionale corrispondente a commesso della amministrazione periferica delle imposte dirette, ad agente tecnico addetto agli uffici finanziari e ad operaio comune per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano — è integrato nel modo seguente:

« Sarà nominata altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1981

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1981
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 327

(5068)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il conferimento della sede farmaceutica vacante nel comune di Lampedusa e Linosa.

Con decreto 7 agosto 1981, n. 4945, è stato prorogato al 31 ottobre 1981, il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti di rito per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento della sede farmaceutica rurale unica vacante nel comune di Lampedusa e Linosa, indetto con decreto 28 maggio 1981, n. 2598.

(5013)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1981, n. **18.**

Interpretazione dell'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1981, n. 12, concernente integrazione all'art. 9 della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 - Norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La facoltà prevista dall'art. 1 della legge regionale 21 febbraio 1981, n. 12 di disporre che le consultazioni sui referendum regionali siano effettuate contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali è esercitata dal presidente della giunta regionale previa intesa con il Ministro dell'interno.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 27 aprile 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 12 *marzo* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *aprile* 1981 *prot.* 30103/5717).

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1981, n. **19.**

Contributo straordinario al comune di Dalmine per intervento di emergenza di edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare al comune di Dalmine un contributo straordinario sino a lire 200 milioni affinché riscatti la concessione in diritto di superficie per edilizia

economica e popolare in frazione Sabbio deliberata per l'attuazione di interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia ai sensi della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Art. 2.
Norma finanziaria

Al finanziamento della spesa di lire 200 milioni autorizzata dal precedente art. 1 si provvede mediante impiego delle maggiori quote spettanti alla regione Lombardia per l'anno 1981 sul fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, parte 2, ambito 4, settore 1, obiettivo 1, progetto 2 è istituito al cap. 2.4.1.1.2.1241 « Contributo straordinario al comune di Dalmine per il riscatto della concessione in diritto di superficie per edilizia economica e popolare in frazione Sabbio » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 200 milioni.

Art. 3.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 27 aprile 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 12 *marzo* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 17 *aprile* 1981 *prot.* 21802/5716).

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1981, n. **20.**
Provvedimenti per l'occupazione giovanile, istituzione delle graduatorie uniche regionali.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione delle graduatorie uniche regionali

1. Sono istituite ai sensi dell'art. 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, le graduatorie uniche regionali dei giovani assunti dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti della Lombardia indicati dal programma approvato dal consiglio regionale il 26 gennaio 1978 ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 11 del 15 marzo 1978, nonché dei giovani soci di cooperative con le quali la Regione o gli enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della medesima legge.

2. Le graduatorie sono articolate per livelli funzionali corrispondenti a quelli di assunzione dei giovani secondo la tabella di equiparazione allegata alla presente legge e, nell'ambito dei livelli, per figure professionali determinate con deliberazione della giunta regionale da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
Esame di idoneità e iscrizione nelle graduatorie uniche regionali

1. L'iscrizione nelle graduatorie uniche regionali di cui all'articolo precedente è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previo superamento di un esame di idoneità effettuato per livelli funzionali e figure professionali.

2. All'esame di idoneità sono ammessi i giovani che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data di pubblicazione del bando.

3. I giovani sono ammessi esclusivamente all'esame per il livello in base al quale è avvenuta l'assunzione ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.

4. All'esame di idoneità è altresì ammesso il personale di ruolo di ciascun ente che ha realizzato i progetti previsti dal programma regionale di cui al precedente art. 1, appartenente al livello immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l'esame, sempreché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso.

5. L'esame di idoneità consiste nella valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

6. L'oggetto e il contenuto delle prove, le modalità di svolgimento dell'esame, nonché i criteri per l'ammissione agli stessi del personale di cui al precedente terzo comma, sono disciplinati dalla deliberazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 3.
Commissioni esaminatrici

1. Per ciascun esame di idoneità è costituita, con decreto del presidente della giunta regionale, una commissione esaminatrice composta:

a) da un componente della giunta regionale o da un consigliere regionale con funzioni di presidente;

b) da un esperto designato dalla sezione regionale lombarda dell'Associazione nazionale comuni italiani;

c) da un esperto designato dalla sezione regionale lombarda dell'Unione provincie italiane;

d) da un esperto nelle discipline oggetto delle prove di esame, scelto tra impiegati regionali di ruolo di livello funzionale non inferiore a quello per cui le prove sono preordinate, ovvero tra estranei all'amministrazione regionale;

e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al quinto, nominato dal presidente della giunta regionale.

Art. 4.
Punteggio dei titoli e delle prove d'esame

1. Per la valutazione dei candidati le commissioni esaminatrici hanno a disposizione i seguenti punteggi:
titoli: punti 30;
prova scritta o pratica: punti 20;
colloquio integrativo: punti 10.

2. Nell'ambito dei complessivi trenta punti attribuibili per titoli le commissioni hanno a disposizione:
fino a punti 10 per i titoli professionali;
fino a punti 5 per il titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione all'esame;
fino a 15 punti per i titoli di servizio o relativi alle attività attinenti all'esecuzione dei progetti previsti dal programma regionale di cui al precedente art. 1.

3. I titoli di studio o di servizio devono essere prodotti dal candidato al servizio del personale della giunta regionale entro la data fissata dal bando.

4. Il candidato sarà ammesso al colloquio ove abbia raggiunto un punteggio non inferiore ai dodici ventesimi nella prova scritta o pratica.

Art. 5.
Iscrizione nelle graduatorie

1. L'iscrizione nelle graduatorie dei giovani che hanno superato l'esame di idoneità avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico alla cui realizzazione i giovani sono stati impegnati.

2. Il punteggio d'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto o di progetti che abbiano avuto inizio nella stessa data.

3. Il personale di cui al precedente art. 2, quarto comma, che abbia superato l'esame di idoneità è iscritto nelle graduatorie in base al punteggio riportato.

4. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. Le graduatorie sono approvate con deliberazione della giunta regionale e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

Risoluzione dei rapporti per i giovani non idonei

1. Nei confronti dei giovani che non sostengano le prove di esame, ovvero non le superino, il rapporto con gli enti presso i quali prestano servizio è risolto ad ogni effetto dalla data di esecutività del provvedimento della giunta regionale di approvazione delle graduatorie uniche regionali.

Art. 7.

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato e relativo trattamento economico

1. Con effetto dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione delle graduatorie uniche regionali e sino alla immissione nei ruoli ai sensi del successivo art. 8, i giovani inseriti nelle graduatorie stesse continueranno a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ente già titolare dei progetti previsti dal programma regionale di cui al precedente art. 1, secondo i criteri di utilizzazione stabiliti dagli enti stessi.

2. In tale periodo è attribuito agli interessati lo stato giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti degli enti presso i quali prestano la loro attività, nonché il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo degli enti stessi, appartenente al medesimo livello funzionale; i relativi oneri sono a carico degli enti presso i quali i giovani prestano servizio.

Art. 8.

Immissione in ruolo

1. Dalla data di esecutività del provvedimento della giunta regionale di approvazione delle graduatorie uniche regionali il cinquanta per cento dei posti disponibili presso la regione Lombardia, gli enti pubblici da essa dipendenti o vigilati è riservato ai giovani iscritti nelle graduatorie stesse.

2. Dalla stessa data il cinquanta per cento dei posti disponibili presso gli enti locali della Lombardia e loro consorzi o associazioni, nonché enti strumentali è coperto attingendo dalle graduatorie uniche regionali fino ad esaurimento delle stesse.

3. I criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti saranno disciplinati con successiva legge regionale.

Art. 9.

Proroga dei contratti

1. I contratti stipulati ai sensi dell'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, riguardanti i giovani in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione o gli enti di cui ai precedenti articoli, sono prorogati fino alla data di esecutività del provvedimento di approvazione delle graduatorie uniche regionali.

2. Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

3. Si intendono altresì prorogate fino alla medesima data le convenzioni stipulate per l'esecuzione dei progetti previsti dal programma regionale di cui al precedente art. 1, limitatamente ai giovani che alla data di entrata in vigore della presente legge siano soci delle cooperative di cui all'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 9 è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 7.500 milioni per il finanziamento delle spese conseguenti alla proroga dei contratti e delle convenzioni stipulati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

2. Al finanziamento dell'onere di lire 7.500 milioni si provvede mediante impiego della maggiore quota spettante alla regione Lombardia sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Alla determinazione della spesa conseguente all'immissione dei giovani di cui all'art. 1 nelle graduatorie uniche regionali previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

4. In conseguenza di quanto disposto dal precedente primo comma, al cap. 2.3.1.2.1.695 « Spese per il finanziamento dei programmi regionali e dei corsi di formazione professionale in attuazione della legge sull'occupazione giovanile », già iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, è assegnata per l'anno 1981 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 7.500 milioni.

Art. 11.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 27 aprile 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 12 *marzo* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *aprile* 1981 *prot.* 22902/5767)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

Livello regionale	Livello enti locali	Livello ospedalieri	Livello assunzione ai sensi legge n. 285/77
VI	VIII	VII	VII (ex par. 218-190)
V	VI	V	VI (ex par. 160)
IV	IV	IV	IV (ex par. 120)
III	III	III	III (ex par. 129)
III	III	III	II (ex par. 115)
II	II	II	II (ex par. 100)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1981, n. 21.

Contributi ai bacini di trasporto di cui alla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 17 del 29 aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le modifiche delle situazioni concessionali, o il rilascio di nuove concessioni, sono disposte dai consorzi di bacino cui siano state conferite le deleghe di cui all'art. 11 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.

Art. 2.

Il contributo di cui alla lettera *c*) dell'art. 17 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10 è attribuito ai consorzi di bacino regolarmente costituiti cui siano state conferite le funzioni delegate di cui all'art. 11 della succitata legge regionale, in misura pari all'entità dei contributi determinati per le singole linee di pubblico trasporto esercitate dalle aziende nei singoli bacini sulla base delle apposite leggi regionali di spesa e per i soli servizi di linea concessi direttamente dalla regione, per quelli autorizzati ai sensi del primo comma dell'art. 3 della presente legge, oppure per i servizi di linea riconosciuti nei piani di trasporto di bacino approvati dalla regione.

Art. 3.

Fino alla data d'approvazione dei piani di trasporto di bacino di cui all'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10 ai fini dell'attribuzione dei contributi regionali ai consorzi di bacino ed ai fini delle erogazioni alle aziende di trasporto, le nuove concessioni operano solo se esplicitamente autorizzate dalla giunta regionale.

Fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di attuazione della legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali e l'istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore, i contributi disposti per sostenere i pubblici servizi di trasporto di persone sono erogati dalla giunta regionale direttamente alle singole aziende di trasporto in via trimestrale anticipata e il saldo è disposto entro l'esercizio successivo a quello di riferimento previo l'accertamento da parte della Regione, oppure da parte dei consorzi di bacino cui siano state conferite le funzioni delegate, del permanere delle condizioni soggettive richieste dalle rispettive leggi di spesa.

Nel caso in cui siano state effettuate minori percorrenze chilometriche rispetto a quelle autorizzate il contributo viene ridotto proporzionalmente.

I contributi di cui al precedente secondo comma sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dello assessore competente, se delegato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 27 aprile 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *marzo* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *aprile* 1981 *prot.* 21502/5765)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1981, n. **22.**

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della regione Lombardia per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 29 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, già autorizzato sino alla data del 31 marzo 1981 dalla legge regionale 19 gennaio 1981, n. 5, è prorogato sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo e comunque non oltre il 30 aprile 1981, secondo gli stati di previsione e successive note di variazione presentate al consiglio regionale, e con le disposizioni previste nel relativo progetto di legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione con effetto 1° aprile 1981.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 27 aprile 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 26 *marzo* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 22 *aprile* 1981 *prot.* 22702/5814)

(4402)

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1981, n. **23.**

Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52, e successive modificazioni - Disposizioni transitorie e avvio procedure riordino deleghe ad enti infraregionali.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 6 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

16 aprile 1973, n. 23: «Costituzione delle comunità montane e formulazione degli statuti»;

30 giugno 1974, n. 32: «Modifica dell'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23 "Costituzione delle comunità montane e formulazione degli statuti"»;

12 agosto 1974, n. 45: «Modificazioni delle zone omogenee montane».

Sono altresì abrogate le leggi regionali:

15 aprile 1975, n 52: «Disposizioni sugli ambiti territoriali comprensoriali»;

3 settembre 1976, n. 42: «Modifica alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 52 "Disposizioni sugli ambiti territoriali comprensoriali"»;

3 aprile 1980, n. 46: «Norme per il funzionamento degli organismi comprensoriali».

Art. 2.

Riordino comunità montane

Le comunità montane istituite ai sensi delle leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 30 giugno 1974, n. 32 e 12 agosto 1974, n. 45 sono soppresse; continuano in via transitoria sino al 31 dicembre 1981 a svolgere le funzioni di loro competenza o loro delegate nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi statuti, salvo quanto previsto dal seguente art. 3, sesto comma.

Entro il 31 dicembre 1981 la Regione provvede a:

1) aggiornare le delimitazioni delle zone omogenee previste dall'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sulla base degli azzonamenti già operati con la legge regionale 5 aprile 1980, n. 35: «Ordinamento dei servizi di zona»;

2) disciplinare il funzionamento delle comunità stesse secondo i principi dettati dalla legislazione nazionale ed in particolare dalla legge 23 marzo 1981, n. 93;

3) regolare i rapporti tra le comunità montane esistenti e le comunità istituite in base alle nuove delimitazioni.

La vigilanza e la tutela sulle comunità montane è esercitata dalla regione ai sensi della legislazione statale vigente e nei modi previsti dallo statuto regionale; il controllo sugli atti è effettuato dalle sezioni decentrate dal comitato regionale di controllo competente sul territorio dove ha sede la comunità, nei modi, nelle forme e nei tempi stabiliti dalle leggi per gli atti dei comuni.

Art. 3.

Riordino funzioni degli organismi e consorzi comprensoriali

In attesa del riordino generale degli enti locali e delle loro funzioni, i compiti già attribuiti agli organismi ed ai consorzi comprensoriali della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52 e dalle altre leggi regionali vigenti, ad eccezione di quelli richiamati nella tabella allegata alla presente legge, sono delegati in via transitoria alle province, salvo quanto previsto dai successivi terzo e quarto comma.

In via transitoria le funzioni richiamate nella tabella allegata sono esercitate dagli organi della regione secondo le competenze previste dallo Statuto.

In via transitoria continuano ad esercitare per delega della Regione tutte le funzioni loro attribuite dalle leggi regionali nonché quelle di cui alla tabella allegata, per i rispettivi territori, i consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi istituiti rispettivamente con decreto del prefetto di Como, n. 1252/II del 20 gennaio 1975 e del prefetto di Milano, n. 77476 del 4 maggio 1965.

Gli organismi comprensoriali che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto dal Consiglio regionale l'autorizzazione a deliberare la proposta di piano territoriale di coordinamento procedono alla definizione della stessa, nonché della proposta di piano socio-economico ai sensi delle leggi vigenti.

I restanti organismi comprensoriali istituiti ai sensi della citata legge 15 aprile 1975, n. 52, cessano di esercitare le funzioni ad essi sinora attribuite e sono soppressi.

Cessano altresì di esercitare le funzioni di organismo comprensoriale loro attribuite ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, le comunità montane e i consorzi comprensoriali che non rientrino nelle ipotesi di cui al precedente terzo comma.

Le province sono tenute nell'esercizio delle funzioni loro delegate ai sensi della presente legge e concernenti la formulazione di pareri e l'adozione di proposte di piano a consultare in forme idonee i comuni interessati.

Art. 4.

Trasferimento degli atti

I presidenti degli organismi comprensoriali soppressi e degli enti di cui all'art. 3, sesto comma, curano il trasferimento degli atti e dei documenti prodotti o in corso di elaborazione attinenti le funzioni delegate ai sensi del precedente articolo, alle province, o alla regione, se rientranti nella tabella allegata.

Gli adempimenti procedurali e gli atti non ancora perfetti compiuti dagli organismi comprensoriali e dagli enti di cui all'art. 3, sesto comma, mantengono la loro efficacia ai fini dell'ulteriore seguito dei procedimenti, anche regionali interessati.

Art. 5.

Rendiconti e riutilizzazione patrimonio

I presidenti degli organismi comprensoriali soppressi e degli enti di cui all'art. 3, sesto comma, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge presentano il rendiconto della situazione finanziaria e patrimoniale, alla giunta regionale che procede alla definizione dei rapporti e delle obbligazioni esistenti.

Provvedono altresì alla consegna delle attrezzature di spettanza regionale al presidente della giunta regionale che potrà disporre sulla base di apposita convenzione, ove possibile, la messa a disposizione delle attrezzature medesime agli enti delegati ai sensi della presente legge.

Art. 6.

Personale

Su richiesta degli enti delegati può essere comandato presso gli stessi il personale regionale già assegnato al servizio degli organismi comprensoriali soppressi o degli enti che cessino le funzioni di organismo comprensoriale.

Art. 7.

Finanziamenti

Gli stanziamenti già previsti per lo svolgimento delle funzioni degli organismi comprensoriali soppressi sono destinati al finanziamento delle funzioni delegate.

L'ammontare dei finanziamenti da destinarsi allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge è fissato con la legge di bilancio.

La ripartizione dei fondi è operata con deliberazione del consiglio regionale da approvarsi all'entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio di competenza.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 4 maggio 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 aprile 1981 e vistata dal commissario del Governo con nota del 2 maggio 1981 prot.* 20103/6259).

(*Omissis*).

(4438)

LEGGE REGIONALE 25 maggio 1981, n. 24.

Modifica alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15: « Disciplina del sistema informativo regionale ».

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 21 del 27 maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto 1) del quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15: « Disciplina del sistema informativo regionale » è sostituito dal seguente:

1) che possano partecipare alla Società solo enti pubblici operanti sul territorio della regione Lombardia e società a partecipazione pubblica regionale e locale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 25 maggio 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 9 aprile 1981 e vistata dal commissario del Governo con nota del 15 maggio 1981, prot.* 22802/7220).

(4439)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1981, n. 16.

Contributo della regione Abruzzo alla valorizzazione di insigni monumenti nel comune di Pescina (L'Aquila).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 22 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di salvaguardare e valorizzare eccezionali testimonianze di cultura la regione Abruzzo stanzia a favore del comune di Pescina (L'Aquila) un contributo annuo di L. 5.000.000 per la gestione (sorveglianza, controllo, accoglienza del pubblico, amministrazione ecc.) del museo «Casa Mazzarino» e un contributo una tantum di lire 20 milioni per l'acquisizione e la posa in opera, ad onore di Ignazio Silone, della scultura di Pietro Cascella intitolata «Monumento a tutti i giorni» ed ispirata alla letteratura del grande scrittore.

Art. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1981, in L. 25.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2890 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio.

La partita n. 1 iscritta nell'elenco n. 3, allegato al bilancio 1981, è ridotta della corrispondente somma di L. 25.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1981, sono istituiti ed iscritti i seguenti capitoli:

cap. 645 (nel sett. 6, tit. I, sez. VI, ctg. V, dest. progr. 1, nat. giurid. 1) denominato: «Contributo per la gestione del museo Casa Mazzarino in Pescina», con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 5.000.000;

cap. 646 (nel sett. 6, tit. I, sez. VI, ctg. V, dest. progr. 1, nat. giurid. 1) denominato: «Contributo per l'acquisizione di opera d'arte in onore di Ignazio Silone» con lo stanziamento, per competenza e per cassa, di L. 20.000.000.

Per gli anni successivi al 1981, il contributo per la gestione del museo Casa Mazzarino grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 maggio 1981

NENNA D'ANTONIO

(4801)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812310)